Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 ottobre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 19 settembre 1978 alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Ali Binkaya, ambasciatore di Turchia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(7732)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1978, n. **607**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il testo dell'attuale art. 21 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 21. — Lo studente, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare per quale degli indirizzi previsti ed attuati intenda optare.

Sono propedeutici, rispetto agli esami di secondo biennio, i seguenti esami di primo biennio:

a) istituzioni di diritto pubblico o diritto costituzionale italiano e comparato;

b) istituzioni di diritto privato;

c) storia delle dottrine politiche;

d) storia moderna;

e) sociologia;

f) scienza della politica;

g) economia politica;

h) prima lingua straniera (1° corso).

E' altresì propedeutico l'esame di statistica per gli esami di:

statistica (2° corso);

metodologia della ricerca sociale;

analisi economica;

contabilità nazionale;

econometria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978, n. **608.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

microelettronica;

dinamica dei continui;

fisica della fusione nucleare;

misure fisiche dell'ambiente;

fonti di energia;

istituzioni di informatica teorica;

scienze dell'istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1978, n. **609.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1973, registro n. 30, foglio n. 342, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di economia e politica del lavoro della facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, adottate rispettivamente il 4 ottobre 1977 e 11 aprile 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di politica economica e finanziaria II della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria, adottata il 31 marzo 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di politica economica e finanziaria II della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di economia e politica del lavoro della facoltà di scienze economiche e sociali della Università della Calabria con il decreto ministeriale 10 ottobre 1972 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Franco Bartolomeo Franciosi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di politica economica e finanziaria II della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia e politica del lavoro della facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria con il decreto ministeriale 10 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1973, registro n. 30, foglio n. 342, è attribuito, unitamente al titolare dottor Franco Bartolomeo Franciosi, alla cattedra di politica economica e finanziaria II della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.

Classificazione tra le statali di una strada collegante il centro di Campobello di Licata con la strada statale n. 557 presso Ravanusa.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 14 febbraio 1975, n. 3284/73, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la classificazione tra le statali della strada di nuova costruzione, allacciante la strada statale n. 123, alla progressiva chilometrica 9+291, con la strada statale n. 557, alla progressiva chilometrica 3+773, presso Ravanusa, la quale avrà una estesa di km 4+744 con la denominazione di strada statale n. 644 « di Ravanusa » e con i capisaldi di itinerario « Innesto con la strada statale n. 123 presso Campobello di Licata-innesto con la strada statale n. 557 presso Ravanusa »;

Sentiti, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., che ha espresso parere favorevole, col voto 6 dicembre 1973, n. 1296, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha espresso parere favorevole col voto 11 maggio 1976, n. 40, con la condizione che la strada in argomento « sia stata aperta al traffico » e l'amministrazione provinciale di Agrigento, che ha espresso parere favorevole con nota 9 dicembre 1975, n. 25437;

Vista la nota 22 gennaio 1977, n. 5202, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha comunicato che la strada in parola è stata aperta al traffico con l'ordinanza del compartimento della viabilità di Palermo 20 dicembre 1974, n. 21464;

Ritenuto, quindi, che può provvedersi a quanto richiesto dalla direzione generale dell'A.N.A.S. con la menzionata nota n. 3284;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera *d*), della citata legge n. 126;

Decreta:

La strada indicata nelle premesse dell'estesa complessiva di km 4+744 è classificata tra le statali ed avrà la denominazione di strada statale n. 644 « di Ravanusa » con i capisaldi di itinerario: « Innesto con la strada statale n. 123 presso Campobello di Licata-innesto con la strada statale n. 557 presso Ravanusa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(7810)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 aprile 1977, recante modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1977, recante modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62;

Vista la decisione del tribunale amministrativo del Lazio (sezione prima) in data 22 marzo 1978 che, accogliendo il ricorso proposto dalla regione siciliana, annulla il citato decreto 21 aprile 1977 limitatamente alla parte in cui, all'art. 1, prevede, fra le partite da calcolare in diminuzione dei mutui da concedere ai sensi dell'art. 5 della succitata legge n. 62, le anticipazioni ottenute dalle regioni in conto dei mutui stessi;

Ritenuto di doversi conformare al giudicato del tribunale amministrativo del Lazio;

Considerato che anche le anticipazioni della sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui di cui sopra debbono, in conformità, essere escluse dal computo delle suddette partite in diminuzione;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *e*) di cui al penultimo rigo dell'art. 1 del decreto 21 aprile 1977 viene soppressa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 391

(7829)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

Trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano dell'azienda agraria Castel di Nova di Merano facente parte del patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste;

Vista la legge provinciale 12 agosto 1977, n. 31, della provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione degli articoli 1 e 6 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, ha disposto l'assunzione da parte della stessa provincia delle attribuzioni dell'Opera nazionale per i combattenti concernenti l'azienda agraria di Castel di Nova di Merano, dettando altresì norme in ordine agli esistenti rapporti contrattuali di affitto e di mezzadria, nonché in ordine al personale addetto alla predetta azienda, ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali;

Sulla base delle intese raggiunte in riferimento alla lettera n. 2030 del 31 marzo 1978 del presidente della giunta provinciale di Bolzano;

Decreta:

Sono trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni mobili e immobili, le scorte vive e morte, i rapporti giuridici in atto e la relativa documentazione, le attività e passività, i diritti attivi e passivi con tutte le pertinenze ed accessioni, riguardanti l'azienda agraria Castel di Nova di Merano dell'Opera nazionale per i combattenti, nonché il personale in servizio presso la predetta azienda che ha fatto domanda di passaggio nei ruoli provinciali.

Le operazioni relative alla descrizione dei suddetti beni, diritti e rapporti e la indicazione del personale da trasferire saranno effettuate con appositi verbali di consegna e di consistenza con la relativa documentazione da sottoscriversi dal presidente della giunta provinciale della provincia di Bolzano o da un suo delegato e dal presidente dell'Opera nazionale per i combattenti o da un suo delegato.

I verbali di consegna costituiscono titolo a favore della provincia per la intavolazione e la voltura catastale dei beni immobili alla stessa consegnati ai sensi del precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(7808)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Montedison, stabilimento di Priolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Montedison, stabilimento di Priolo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Montedison, stabilimento di Priolo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 giugno 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7895)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1975, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 45, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto ministeriale n. 73 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1976, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il dot-

tor Francesco Bartolotta, direttore centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato in sostituzione del dott. Angelo Schillaci, deceduto;

Vista la lettera n. GM/7306/77/CO del 26 maggio 1978, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ha designato a far parte del consiglio di cui sopra, in sostituzione del dott. Francesco Bartolotta, collocato a riposo, il direttore centrale P.T. dott. Giuseppe Arcuri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Arcuri, direttore centrale per il patrimonio e gli approvvigionamenti presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato consigliere nel consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in sostituzione del dott. Francesco Bartolotta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1978
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 159

(7917)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Definizione degli itinerari della strada statale n. 188 e della strada statale n. 189 a seguito di variante esterna all'abitato di Lercara-Friddi.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 10 marzo 1976, n. 2622, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto quanto segue:

l'incorporazione della variante esterna di Lercara-Friddi, recentemente aperta al traffico nell'itinerario della strada statale n. 189;

la declassifica del vecchio tratto di strada statale sotteso e la consegna dello stesso alla provincia di Palermo;

modifica degli itinerari e delle estese delle strade statali n. 188 e n. 189;

Visti i pareri favorevoli espressi dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, rispettivamente con voti 2 maggio 1975, n. 951 e 15 novembre 1977, n. 646, nonché il parere favorevole espresso dall'amministrazione provinciale di Palermo con nota 27 luglio 1976, n. 3324;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla classificazione con definizione degli itinerari ed alla declassifica di alcuni tratti delle strade statali n. 188 e n. 189, ai sensi della citata legge n. 126, articoli 5 e 6;

Decreta:

Art. 1.

La variante esterna all'abitato di Lercara-Friddi è classificata statale ed è incorporata nell'itinerario della strada statale n. 189.

Art. 2.

I seguenti tratti di strada statale n. 188 dal km 158+000 al km 160+000 e strada statale n. 189 dal km 0+000 al km 15+560, sono classificati provinciali e consegnati all'amministrazione provinciale di Palermo.

Art. 3.

Gli itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 vengono modificati come segue:

a) strada statale n. 188 « Centro occidentale sicula » innesto strada statale n. 115 a Marsala-Salemi-tratto presso S. Ninfa in comune con la strada statale n. 119-Partanna - Portella Misilbesi-Sambuca in Sicilia-Chiusa Sciafani-Palazzo Adriano-tratto bivio Castrovernari - Bivio Filaga in comune con la strada statale n. 118-Lercara-Friddi-innesto con la strada statale n. 189 al km 4+300, per una estesa complessiva di km 159+850;

b) strada statale n. 189 « Della Valle dei Platani » - in innesto con la strada statale n. 121 presso bivio Manganaro-Bivio Lercara Friddi-Bivio per Cammarata-innesto con la strada statale n. 118 presso Agrigento, per una estesa complessiva di km 68+500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PADULA

(7809)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio, della specialità medicinale denominata « Octirona Knoll » gocce, nella confezione flacone da g 10, della ditta Knoll S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5244/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 agosto 1952, con il quale venne registrata al n. 6817 la specialità medicinale denominata « Octirona Knoll » gocce, nella confezione flacone da g 10 a nome della ditta Knoll S.p.a., con sede in Milano, via Soperga, 37/39, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la ditta succitata non ha presentato le proprie controdeduzioni in merito;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Octirona Knoll » gocce, nella confezione flacone da g 10, registrata al n. 6817 in data 2 agosto 1952, a nome della ditta Knoll S.p.a., con sede in Milano, via Soperga, 37/39.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7767)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria compresse, nella confezione 20 compresse, della specialità medicinale denominata « Fenodone » della ditta Istituto farmaco-biologico Ripari-Gero S.r.l., in Siena. (Decreto di revoca n. 5241/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 settembre 1960, 25 ottobre 1961, 5 aprile 1972 e 28 luglio 1972, con i quali venne registrata al n. 17404/A la categoria compresse della specialità medicinale denominata « Fenodone », a nome della ditta Istituto farmaco-biologico Ripari-Gero S.r.l., con sede in Siena, via Chiantigiana n. 84, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Siena, via Chiantigiana, 84;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria compresse, nella confezione 20 compresse, della specialità medicinale denominata « Fenodone », registrata al numero 17404/A in data 8 settembre 1960, 25 ottobre 1961, 5 aprile 1972 e 28 luglio 1972, a nome della ditta Istituto farmaco-biologico Ripari-Gero S.r.l., con sede in Siena, via Chiantigiana, 84.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7770)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Spasmopan » compresse, nella confezione da 20 compresse, della ditta Laboratori Cozzolino, in Napoli. (Decreto di revoca numero 5245/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 maggio 1966, con il quale venne registrata al n. 20456 la specialità medicinale denominata « Spasmopan » compresse, nella confezione da 20 compresse, a nome della ditta Laboratori Cozzolino, con sede in Napoli, via delle Brecce, 145, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la ditta succitata non ha presentato le proprie controdeduzioni in merito;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Spasmopan » compresse, nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 20456 in data 17 maggio 1966, a nome della ditta Laboratori Cozzolino, con sede in Napoli, via delle Brecce, 145.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7766)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1978.

Sostituzione di un componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, col quale e stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Vista la comunicazione 3 agosto 1978, con la quale il Ministro per le regioni ha designato il nuovo rappresentante in sostituzione dell'avv. Rinaldo Santini;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Giuseppe Cerimele è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del dott. Rinaldo Santini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7764)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1978.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, che prevede, tra l'altro, la costituzione di apposito organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni statali residue in materia di istruzione artigiana e professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, con il quale è stato costituito l'« Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori », con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 249, con il quale l'istituto predetto è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed è stato inserito nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1976, con il quale è stato nominato presidente dell'istituto predetto il prof. Vincenzo Saba;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1973, con il quale sono stati costituiti, ai sensi degli articoli 4 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti dell'istituto predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo dei suindicati organi collegiali dell'ente per avvenuta scadenza degli incarichi;

Viste le designazioni effettuate dagli organismi di cui ai punti due, sei e sette del primo comma del citato articolo 4 e del primo comma dell'art. 7;

Tenuto conto che, nel termine fissato dall'ultimo comma del predetto art. 4, la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non ha provveduto alla designazione di competenza di un esperto delle regioni e che da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori è pervenuta la sola designazione del rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro;

Considerato quanto previsto dal suindicato ultimo comma, nel caso di mancata designazione;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori è così composto:

Polverari prof. Maurizio e Bondioli dott. Aldo, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Vita ing. Matteo, in rappresentanza dell'associazione sindacale Intersid;

Bolacchi prof. Giulio, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Tassinari prof. Luigi, esperto delle regioni;

Acquaviva prof. Gennaro, esperto in materia di formazione professionale;

D'Harmant Francois prof. Antonio e Rosa dott. Pierino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Frattaroli dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Palleschi dott.ssa M. Teresa, in rappresentanza del personale dell'istituto.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori è così composto:

Presidente:

Marzi dott. Orazio, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Membri:

Moro dott. Paolo e De Angelis dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7807)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavoratori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi, sospesi entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7905)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 5 ottobre 1978:

Savastano Ettore, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Rapallo, distretto notarile di Genova, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Unia Stefano.

Trevisani Felice, notaio residente nel comune di Palmanova, distretto notarile di Udine, è trasferito nella sede di Copparo, distretto notarile di Ferrara, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tuccillo Luigi.

(7909)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978, n. 50.605/10. C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica Colt mod. Combat Commander Bleu cal. 9 mm Luger - canna mm 110, prodotta dalla Colt Industries USA ed importata dalla ditta G. Demarchi e C. S.n.c. Torino, perché «arma tipo guerra» ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(7831)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide WP dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide WP concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna) con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7665)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide 3 dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide 3 concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna) con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7666)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide 7 granulare dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide 7 granulare concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna) con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7667)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide cotone dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide cotone concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna) con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7668)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 5 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	817,55	817,55	—	817,55	817,50	817,55	817,45	817,55	817,55	817,55
Dollaro canadese	691,40	691,40	—	691,40	691,20	691,40	691,25	691,40	691,40	691,40
Franco svizzero	517,57	517,57	—	517,57	516,42	517,57	516,30	517,57	517,57	517,55
Corona danese	155,48	155,48	—	155,48	155,40	155,48	155,45	155,48	155,48	155,45
Corona norvegese	162,66	162,66	—	162,66	162,60	162,66	162,68	162,66	162,66	162,65
Corona svedese	187,37	187,37	—	187,37	187,14	187,30	187,30	187,37	187,37	187,36
Fiorino olandese	397,38	397,38	—	397,38	397,10	397,38	397,12	397,38	397,38	397,35
Franco belga	27,39	27,39	—	27,39	27,37	27,39	27,3570	27,39	27,39	27,36
Franco francese	191,03	191,03	—	191,03	191 —	191,03	190,88	191,03	191,03	191 —
Lira sterlina	1622,95	1622,95	—	1622,95	1622,10	1622,95	1622,70	1622,95	1622,95	1622,95
Marco germanico	431,58	431,58	—	431,58	431,50	431,58	431,39	431,58	431,58	431,55
Scellino austriaco	59,495	59,495	—	59,495	59,45	58,49	59,47	59,495	59,495	59,45
Escudo portoghese	18 —	18 —	—	18 —	18,10	18 —	18,10	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	11,521	11,521	—	11,521	11,50	11,52	11,52	11,521	11,521	11,52
Yen giapponese	4,3700	4,3700	—	4,3700	4,37	4,37	4,3760	4,3700	4,3700	4,37

Media dei titoli del 5 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Ricostruzione)	98,900
» 5 % (Città di Trieste)	99,225
» 5 % (Beni esteri)	98,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	79,550
» 6 % » » 1971-86	77,625
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	88,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,425
» » » » 1-10-1979	101,325
» » » » 1- 1-1978/80	100,625
» » » » 1- 3-1978/80	100,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,875
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,575
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,200
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,050
» » » 10 % 1- 1-1981	95,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550
» » » 12 % 1- 4-1982	98,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	817,50
Dollaro canadese	691,325
Franco svizzero	516,935
Corona danese	155,465
Corona norvegese	162,67
Corona svedese	187,335
Fiorino olandese	397,250
Franco belga	27,373
Franco francese	190,955
Lira sterlina	1622,825
Marco germanico	431,485
Scellino austriaco	59,482
Escudo portoghese	18,05
Peseta spagnola	11,52
Yen giapponese	4,377

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 2230/4 in data 2 maggio 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Catania nell'informare che il prof. Giuseppe Barone, componente effettivo di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa, propone la sostituzione dello stesso con il prof. Carlo Paterniti;

Letta la nota n. 2230/4 del 6 maggio 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Catania informa che il prof. Carlo Paterniti è impossibilitato ad accettare l'incarico;

Letto il telegramma in data 29 giugno 1978, con il quale il presidente della corte d'appello di Catania, su proposta del rettore dell'Università, designa il prof. Italo Andolina in sostituzione del prof. Carlo Paterniti;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Carlo Andolina, nato ad Augusta l'8 luglio 1933, straordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Catania, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catania in sostituzione del prof. Giuseppe Barone.

Roma, addì 13 luglio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1978
Registro n. 21 *Giustizia, foglio n.* 262

(7506)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 3990 in data 13 luglio 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Potenza nell'informare che l'avv. Antonio Rotunno componente supplente di quella commissione è dimissionario, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Cimadomo Rocco Michele;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Cimadomo Rocco Michele, nato a Oppido Lucano il 1° agosto 1930, del foro di Potenza, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Potenza in sostituzione dell'avv. Antonio Rotunno.

Roma, addì 31 luglio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1978
Registro n. 21 *Giustizia, foglio n.* 311

(7507)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, riservato al personale municipale ex coloniale ai fini dell'inquadramento nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, con il quale viene stabilito che il personale degli enti locali dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa è iscritto in appositi distinti quadri speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, con il quale viene regolato lo stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui al già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1451/1954;

Vista la legge 16 gennaio 1978, n. 16, con la quale dal 1° gennaio 1973, sono state estese al personale non di ruolo le norme riguardanti lo stato giuridico del personale di ruolo contenute nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1224/1961, prevedendo nel contempo, l'inquadramento, previo superamento di concorso, per esami, nel parametro iniziale della carriera di concetto ai dipendenti in possesso dei requisiti richiesti;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Sentita la commissione di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1451 del 30 novembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, riservato al personale municipale ex coloniale equiparato a quello della carriera esecutiva statale da inquadrare nel parametro iniziale corrispondente all'ex coefficiente 325 previsto dalla tabella *B* di equiparazione economica alla carriera di concetto statale di cui all'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1224/1961.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria o di 2° grado oppure la permanenza di almeno cinque anni nel parametro 213 (ex coefficiente 271) della predetta carriera esecutiva.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate a questo Ministero o agli uffici presso i quali i concorrenti prestano servizio in posizione di comando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della *Repubblica italiana.*

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio con la indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, ovvero la indicazione della permanenza di almeno cinque anni all'ex coefficiente 325 della carriera esecutiva.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i partecipanti al concorso prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami consistono in una prova pratica scritta ed in un colloquio vertenti su elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo.

Art. 5.

La prova scritta si terrà in data 15 novembre 1978, alle ore 8,30 presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora suindicati, muniti di un documento di riconoscimento.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

Il direttore della divisione personale enti locali della Direzione generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1978

p. *Il Ministro:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1978
Registro n. 17, foglio n. 211

(7819)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a sei posti di guardia di sanità (carriera ausiliaria) negli uffici dei veterinari di confine

Con decreto 28 marzo 1978, n. 30010/Pr, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1978, registro n. 1, foglio n. 146, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 5 settembre 1978 il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a sei posti di guardia di sanità (carriera ausiliaria) negli uffici dei veterinari di confine, di cui:

due riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

quattro riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 settembre 1978.

(7677)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI «R. CAPOTONDI CALABRESI» DI VITERBO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(3517/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3495/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(3496/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(3497/S)

OSPEDALE «S. E S. GRAVINA» DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(3498/S)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(3481/S)

OSPEDALE DI CETRARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(3484/S)

OSPEDALE CIVILE «S. GIOVANNI DI DIO» DI CROTONE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3473/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3474/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(3485/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(3486/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della sezione autonoma di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3479/S)

OSPEDALE «VILLA MALTA» DI SARNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(3483/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(3482/S)

OSPEDALI DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di otorinolaringoiatria;

due posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione medica;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(3487/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di parte pazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(3488/S)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Arco (Trento).

(3475/S)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(3476/S)

OSPEDALE « D. GIAMBONI » DI EDOLO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(3477/S)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(3478/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 47.

Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1) La Regione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'attività venatoria e tutela il patrimonio faunistico per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale.

2) La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell'art. 3 dello statuto della Lombardia e dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3) Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

4) Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, stambecchi e altri ungulati dei quali il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato ai sensi del primo comma del successivo art. 36 vietino l'abbattimento o la cattura; la tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 2.

Esercizio della caccia

1) L'esercizio della caccia consiste nell'abbattimento o nella cattura delle specie di selvaggina di cui al successivo art. 25 mediante ricerca o attesa delle stesse, secondo le modalità, nei tempi e coi mezzi stabiliti dalla presente legge.

2) E' considerato esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi o altri arnesi idonei alla caccia, in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3) E' considerato esercizio di caccia anche l'abbattimento o la cattura della selvaggina compiuti in ogni altro modo salvo che non siano avvenuti per caso fortuito o forza maggiore.

4) L'esercizio della caccia è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danni effettivi alle produzioni agriole.

5) La selvaggina appartiene a chi la abbatte o la cattura.

6) Il cacciatore nel corso dell'inseguimento della selvaggina scovata o del recupero di quella da lui ferita non deve subire turbative di sorta da parte di terzi finchè non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

Art. 3.

Deleghe alle province

1) Le funzioni amministrative in materia di caccia sono delegate alle province che le esercitano in conformità e nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.

2) La giunta regionale e le giunte provinciali si avvalgono, quali organi tecnici e consultivi, rispettivamente della consulta regionale della caccia e delle consulte provinciali della caccia.

3) La giunta provinciale e le giunte provinciali, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono dello Istituto nazionale di biologia della selvaggina, quale organo consultivo a livello scientifico, e possono altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti pubblici specializzati di ricerca e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4.

Vigilanza venatoria

1) L'attività di vigilanza volta alla tutela della fauna ed al corretto svolgimento dell'attività venatoria è esercitata dagli agenti venatori dipendenti dalle province.

2) Gli agenti venatori di cui al comma precedente esercitano ai sensi dell'art. 27, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, funzioni di polizia giudiziaria.

3) L'attività di vigilanza è inoltre affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute a termini della legge di pubblica sicurezza.

4) Le province hanno facoltà di richiedere a termini di di legge il riconoscimento della qualità di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

5) La vigilanza viene altresì esercitata dalle guardie volontarie autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza ed appartenenti alle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute.

6) Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria di cui al precedente comma quarto è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati annualmente dalle province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte della commissione di cui al successivo art. 23.

7) Gli agenti venatori dipendenti dalle province e le guardie volontarie di cui al precedente comma quarto operano nello ambito delle circoscrizioni territoriali indicate dal presidente della provincia.

8) Agli agenti venatori dipendenti dalle province è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui operano, salva la autorizzazione della provincia competente [illegible] eccezionali.

9) A tutti gli altri soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

10) L'attività di vigilanza è coordinata dal presidente della provincia.

Art 5.

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatori

1) Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione, a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

2) In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del successivo art. 41 gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi del precedente art. 4 procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi pevisti dal medesimo art. 41, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente. ove sia possibile, o notificandone copia al trasgressore entro trenta giorni.

3) Se fra le cose sequestrate si trova selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano alla provincia che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste. se al contrario sussiste, l'importo deve essere trattenuto dalla provincia stessa. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

4) Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto redigendo relativo verbale.

5) I soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del precedente art. 4 e che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, in caso di accertamento, anche a seguito di denunzia, di violazione alle leggi sulla caccia, redigono verbali

di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6) Ogni addetto alla vigilanza, qualora abbia notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente deve darne immediata notizia alla provincia competente.

Titolo II

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, STRUTTURE ORGANIZZATIVE E TUTELA DELLA FAUNA

Art. 6.

Piano territoriale venatorio regionale

1) Nel piano territoriale di coordinamento regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4, lettera *d*), della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nonchè del programma regionale di sviluppo di cui all'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, la Regione determina i criteri e gli indirizzi in ordine:

a) alle percentuali massime e minime di aree del territorio da destinarsi alle diverse zone da costituire per la tutela della fauna;

b) alle specie di cui deve essere effettuato il ripopolamento e alle relative percentuali in rapporto alla possibile densità faunistica;

c) ai progetti comprensoriali di intervento agrofaunistico venatorio articolati per zone omogenee da prevedersi nei piani socio-economici di cui all'art. 10 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2) Nei progetti di cui alla lettera *c*) del precedente comma devono essere previsti:

1) le oasi di protezione;

2) le zone di ripopolamento e cattura;

3) i centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

4) i centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

5) le zone per l'addestramento dei cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale;

6) le aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia;

7) le aziende faunistiche;

8) il numero e la localizzazione degli osservatori ornitologici;

9) gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina.

3) Il territorio provinciale nel quale l'esercizio venatorio è comunque vietato non deve essere inferiore ad un ottavo ne superiore ad un quarto del territorio agricolo-forestale, ivi comprese le aree dei parchi nelle quali è preclusa la caccia.

4) Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva, sentiti gli enti locali e la consulta regionale della caccia, la « carta delle vocazioni faunistiche della Regione ».

Art. 7.

Piano territoriale venatorio comprensoriale

1) Per i progetti di intervento di cui al primo comma, lettera *c*), del precedente art. 6, gli organismi comprensoriali osservano le procedure previste dagli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34; per la zona faunistica delle Alpi detti progetti devono essere elaborati d'intesa con le comunità montane incluse nel comprensorio interessato.

Art. 8.

Consulta regionale della caccia

1) Presso la giunta regionale è istituita la consulta regionale della caccia, organo tecnico e consultivo della regione.

2) Essa è composta:

a) dall'assessore regionale competente che la presiede;

b) dal presidente di ogni provincia o da un consigliere provinciale da lui delegato;

c) da un esperto in problemi faunistici della zona Alpi in rappresentanza delle comunità montane comprese nella zona faunistica delle Alpi;

d) da un esperto in zoologia;

e) da un esperto in problemi agricolo-forestali;

f) da tre rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello regionale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie operanti nella Regione e riconosciute ai sensi delle leggi vigenti; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;

g) da tre rappresentanti dell'associazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello regionale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni professionali agricole operanti nella Regione; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;

h) da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Regione.

3) I componenti di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) sono nominati ed eventualmente revocati dal presidente della giunta regionale su designazione o proposta degli enti od organismi interessati.

4) Le designazioni di cui al precedente comma devono pervenire al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine di sua competenza tenuto conto delle designazioni pervenute.

5) I componenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) sono nominati dal consiglio regionale.

6) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della giunta regionale designato dall'assessore competente in materia di caccia.

7) La durata in carica della consulta regionale della caccia corrisponde a quella effettiva del consiglio regionale; i componenti della consulta possono essere riconfermati per non più di una volta.

8) In caso di assenza o di impedimento del presidente della consulta le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età tra i rappresentanti delle province.

Art. 9.

Consulta provinciale della caccia

1) Presso ogni provincia è istituita una consulta provinciale della caccia, organo tecnico e consultivo della provincia.

2) Essa è composta:

a) dal presidente della provincia, o da un consigliere provinciale da lui delegato, che la presiede;

b) da un esperto in zoologia;

c) da un esperto in problemi agricolo-forestali;

d) da tre rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie operanti nel territorio provinciale e riconosciute ai sensi delle leggi vigenti; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;

e) da tre rappresentanti dell'associazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni professionali agricole operanti nel territorio provinciale; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;

f) da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella provincia.

3) I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono nominati dal consiglio provinciale.

4) Il presidente della giunta provinciale, nei modi e nei termini di cui al quarto comma del precedente art. 8, nomina i componenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) su designazione delle rispettive associazioni.

5) La durata in carica della consulta corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale; i componenti della consulta possono essere riconfermati per non più di una volta.

6) Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario provinciale.

7) Qualora nell'ambito provinciale siano comprese una o più comunità montane la consulta è integrata da un rappresentante delle comunità montane nominato dal consiglio provinciale.

Art. 10.

Consulta comprensoriale della caccia

1) Al fine di rendere attuale ed informata la partecipazione dei cacciatori e delle forze sociali interessate alla conservazione dell'ambiente, nell'ambito di ciascun comprensorio è istituita una consulta comprensoriale della caccia, organo tecnico e consultivo degli organismi o dei consorzi comprensoriali.

2) Essa è composta:

a) dal presidente dell'organismo o del consorzio comprensoriale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un esperto in zoologia;

c) da un esperto in problemi agricolo-forestali;

d) da tre rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello comprensoriale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie operanti nel comprensorio e riconosciute ai sensi delle leggi vigenti; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;

e) da tre rappresentanti dell'associazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello comprensoriale e da un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni professionali agricole operanti nel comprensorio; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;

f) da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nel comprensorio.

3) Gli esperti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono nominati dalla assemblea comprensoriale ed i componenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) sono nominati, nei modi e nei termini di cui al quarto comma del precedente art. 8, dal presidente dell'organismo o del consorzio comprensoriale su designazione delle rispettive associazioni.

4) La durata della consulta corrisponde a quella effettiva dell'assemblea comprensoriale; i componenti della consulta possono essere riconfermati per non più di una volta.

5) Qualora il comprensorio comprenda anche i territori di uno o più comunità montane, la consulta comprensoriale è integrata da tre rappresentanti di ciascuna comunità nominati dalle rispettive assemblee, assicurando la presenza delle minoranze.

Art. 11.

Attività di ricerca

1) Per ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali provenienti dallo estero, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'istituzione di strutture di cui al precedente art. 6, secondo comma, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica anche in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna, la Regione si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e degli enti e degli istituti indicati al precedente art. 3.

2) La Regione istituisce corsi annuali di preparazione ed aggiornamento per i dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso altresì qualsiasi cittadino italiano o straniero.

Art. 12.

Oasi di protezione

1) Le oasi di protezione di cui al punto 1) del secondo comma del precedente art. 6 sono destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della selvaggina stanziale e migratoria e devono essere costituiti in territori idonei per ambienti naturali; in esse è vietata ogni forma di caccia.

2) La gestione delle oasi di protezione viene effettuata dalla provincia che può avvalersi del concorso delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e venatorie.

3) Su richiesta dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina la provincia può autorizzare, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio; essa può altresì autorizzare il proprio personale di vigilanza, sentito l'istituto precitato, alla cattura di determinate specie di selvaggina quando esse arrechino effettivi danni alle colture agricole o siano in accertato soprannumero.

Art. 13.

Zone di ripopolamento e cattura

1) Le zone di ripopolamento e cattura vengono istituite in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della selvaggina e non destinati a coltivazioni particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della selvaggina stessa.

2) Esse sono gestite dalle province ed hanno lo scopo di:

incrementare la produzione di selvaggina stanziale e favorire la sosta e la riproduzione di quella migratoria;

fornire, mediante cattura, la selvaggina da destinare ai ripopolamenti;

favorire l'irradiamento della selvaggina nei territori circostanti.

Art. 14.

Centri pubblici e privati di produzione di selvaggina

1) I centri pubblici di produzione istituiti ai sensi del successivo art. 15 hanno per scopo la produzione di selvaggina anche allo stato naturale.

2) La gestione di detti centri pubblici è affidata alle province.

3) La giunta regionale, sentita la provincia interessata, può autorizzare la costituzione di centri privati di produzione di selvaggina, anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda e con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria.

4) L'autorizzazione è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate; i relativi controlli sono affidati alla provincia competente per teritorio.

Art. 15.

Modalità di costituzione delle zone di tutela

1) Le zone di tutela previste ai punti 1), 2) e 3) del secondo comma del precedente art. 6 sono costituite dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale della caccia, su proposta delle province.

2) Dette zone sono computate agli effetti del rispetto dei limiti di cui al terzo comma del precedente art. 6 e sono preferibilmente circoscritte entro confini naturali; esse sono segnalate da apposite tabelle predisposte dalle province ed indicanti il divieto di ogni forma di caccia.

3) La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi, nonchè pubblicata nelle forme consuete nell'albo dell'amministrazione provinciale ed affissa all'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i terreni.

4) Avverso tale deliberazione i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla notificazione o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

5) Decorso il suddetto termine, la giunta regionale, ove sussista il consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e di cattura e dei centri pubblici di produzione di selvaggina, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

6) Il consenso si ritiene implicitamente accordato nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

7) La giunta regionale, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

Art. 16.

Zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

1) Le giunte provinciali, sulla base di regolamento emanato dal consiglio regionale, istituiscono le zone di cui al precedente art. 6, comma secondo, punto 5), destinate per tutto lo anno all'addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione preferibilmente alle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonchè alle associazioni cinofile e alle associazioni professionali degli addestratori cinofili.

2) Tali zone singolarmente non possono superare i 300 ettari e complessivamente il tre per cento del territorio agro-faunistico provinciale.

3) Nel regolamento devono essere previste le quote di accesso, l'impegno minimo di ripopolamento annuale e la possibilità di organizzare gare cinofile di interesse regionale e nazionale alla selvaggina naturale, senza sparo, nelle zone previste nei punti 1) e 2), secondo comma, del precedente art. 6.

Art. 17.

Aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia

1) Nel quadro della programmazione faunistico-venatoria ed al fine di favorire un esercizio venatorio biologicamente condotto e la massima partecipazione delle categorie sociali in-

teressate alla gestione dell'ambiente nonchè di agevolare lo allevamento estensivo della fauna, la giunta regionale, su proposta degli enti locali competenti per territorio e delle associazioni venatorie riconosciute, autorizza le province a costituire aree faunistiche a gestione sociale della caccia.

2) La giunta regionale stabilisce la percentuale, non superiore al trenta per cento, della superficie agro-forestale provinciale da destinare ai territori di cui al comma precedente e regolamenta i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni.

3) La giunta regionale può autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione in misura uguale per tutti i cacciatori ammessi.

4) Ogni area faunistica, da costituirsi preferibilmente in zone vallive, in zone umide, in zone classificate montane e in quelle ad agricoltura svantaggiata, deve avere un'estensione non inferiore a tremila ettari.

5) In ogni area faunistica sono ammessi all'esercizio venatorio i cacciatori che ne abbiano fatta richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che rinuncino ad esercitare ogni forma di caccia nel restante territorio della Regione; tale rinuncia risulterà da apposita annotazione sul tesserino venatorio.

6) L'esercizio della caccia è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni di selvaggina presenti nel territorio e nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge.

7) Il numero dei cacciatori ammessi all'esercizio venatorio non deve comunque essere inferiore alla media regionale calcolata in base al rapporto cacciatori-territorio utile alla caccia; nella zona Alpi tale rapporto sarà disciplinato dal regolamento di cui al successivo art. 38.

8) La conduzione delle aree faunistiche è affidata ad un comitato di gestione nominato dal presidente della provincia su designazione degli enti e delle organizzazioni interessati ed è costituito da:

un rappresentante per ognuno dei comuni territorialmente interessati;

un rappresentante delle associazioni professionali agricole territorialmente interessate;

un rappresentante delle associazioni naturalistiche operanti nel territorio;

un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio.

9) Il comitato di gestione provvede, entro sei mesi dal suo insediamento, a dotarsi, sulla base di un regolamento tipo predisposto dalla giunta regionale, di un proprio regolamento nel quale devono essere previsti:

i piani poliennali di utilizzazione dell'area faunistica per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di selvaggina e di riqualificazione faunistica;

l'istituzione e le modalità organizzative, in proprio od in forme associate con altre aree faunistiche, di uno o più centri di allevamento della selvaggina stanziale nonchè delle strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento ed all'adattamento in libertà relativa della selvaggina di cui ai piani poliennali;

le condizioni per l'abbattimento di un numero di capi compatibile con le popolazioni di selvaggina in modo che non siano comunque superati, in rapporto alla consistenza accertata: il quaranta per cento per fagiani, starne, pernici rosse e lepri; il dieci per cento per coturnici e tetraonidi; il cinque per cento per ungulati e per la selvaggina migratoria nei limiti di cui al successivo art. 29.

10) L'attività nelle aree faunistiche è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, del regolamento di cui al comma precedente.

11) Le province interessate hanno poteri di vigilanza e controllo sulla regolarità della gestione delle aree faunistiche comprese nel loro territorio.

Art. 18.

Aziende faunistiche

1) La giunta regionale, sulla base dei piani comprensoriali, sentiti le province interessate, la consulta regionale della caccia e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistiche delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice delle Alpi), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) ed alla fauna acquatica in specie umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purchè presentino strutture ed ambienti adeguati.

2) La domanda per l'istituzione di aziende faunistiche è presentata dagli enti pubblici o dai privati interessati al presidente della giunta regionale.

3) La domanda di autorizzazione alla trasformazione è presentata, alla scadenza della concessione, dai proprietari o dai concessionari delle riserve di caccia, o dagli enti pubblici interessati, al presidente della giunta regionale.

4) Le aziende faunistiche non possono superare un venticinquesimo del territorio agro-forestale provinciale ed hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento e dell'irradiamento della fauna selvatica.

5) La giunta regionale coordina ed approva i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche ed indica i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

Art. 19.

Ripopolamenti

1) L'attività di ripopolamento e cattura tende alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio ed è esercitata dalle province.

2) Le catture sono controllate dagli agenti venatori delle province coadiuvati dagli agenti venatori volontari e vengono attuate con la collaborazione delle associazioni venatorie.

3) Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario all'origine a cura degli uffici del veterinario provinciale, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione.

4) I ripopolamenti con capi riproduttori di starna e lepre europea, al fine di garantirne la riproduzione, devono essere effettuati nel periodo intercorrente dalla quarta domenica di novembre al 31 gennaio.

Art. 20.

Osservatori ornitologici regionali

1) La giunta regionale, su proposta dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e sentita la consulta regionale della caccia, istituisce osservatori ornitologici regionali allo scopo di sviluppare le attività sottoindicate per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente legate, anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 36.

2) I settori nei quali queste attività dovranno svilupparsi sono i seguenti:

nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;

ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;

etologia: studi sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;

migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia e censimenti sulle popolazioni svernanti;

studi particolareggiati: sistematica, malattie, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.

3) Nell'ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, un osservatorio principale per la raccolta di tutti i dati relativi alle migrazioni ed alcuni punti di inanellamento predeterminati dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed autorizzati dalla giunta regionale ai sensi del settimo comma del successivo art. 34.

Art. 21.

Promozione della conoscenza della fauna

1) La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali naturalistiche e di quelle venatorie per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

Titolo III

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 22.

Abilitazione venatoria

1) L'esame di abilitazione venatoria verte sulla legislazione in materia di caccia, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle armi e munizioni da caccia e loro uso, sulla tutela della natura e sui principi di salvaguardia delle colture agricole.

2) L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

3) Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria da tenersi, di norma, presso i centri di istruzione professionale della Regione; per l'organizzazione di detti corsi le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.

4) Per sostenere l'esame di cui al presente articolo, il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio.

5) Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

6) L'abilitazione venatoria è soggetta a tassa di rinnovo annuale nella misura stabilita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

7) Per poter esercitare la caccia nella Regione è necessario altresì aver stipulato contratto di assicurazione per responsabilità civile con massimale di garanzia non inferiore agli ottanta milioni per sinistro, con il limite minimo di venti milioni per ogni persona danneggiata e di cinque milioni per danni ad animali o cose.

Art. 23.

Commissione d'esame per l'abilitazione venatoria

1) La giunta regionale istituisce per ogni provincia una commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.

2) La durata in carica della commissione corrisponde a quella effettiva del consiglio regionale; i componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

3) Ogni commissione è composta:

da un funzionario della Regione che la presiede;

da quattro a otto esperti di legislazione in materia di caccia, di biologia e zoologia, di agricoltura, di armi e di comportamento venatorio, proposti dal presidente della provincia;

da un funzionario della provincia con mansioni di segretario.

4) La commissione può articolarsi in sottocommissioni.

5) La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso d'idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

6) Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati:

a) il certificato di residenza;

b) il certificato di idoneità fisica di cui al precedente articolo 22.

7) Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono nuovamente sostenere la prova d'esame prima di tre mesi.

Art. 24.

Tesserino

1) Il territorio della Lombardia è sottoposto a regime di caccia controllata con limitazioni di tempo, luogo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

2) Per praticare l'attività venatoria i titolari di licenze di caccia devono munirsi di apposito tesserino personale e non cedibile, predisposto dalla giunta regionale, rilasciato gratuitamente dalla provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale, purchè corredato dalle ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale previste dal successivo art. 44.

3) Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della provincia che tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.

4) La provincia rilascia il tesserino previa annotazione, negli appositi fogli per la caccia in zona Alpi, della provincia prescelta dal cacciatore.

5) Nei casi in cui le richieste per la caccia in zona Alpi superino il limite previsto dai relativi piani agro-faunistici, si considera titolo di preferenza l'essere residente nella provincia e, subordinatamente, in province finitime o nelle regioni confinanti.

6) Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dello esercizio venatorio, il numero di capi di selvaggina stanziale non appena abbattuti, nonchè, a fine giornata, il numero dei capi abbattuti di selvaggina migratoria.

7) Entro il 30 aprile il tesserino deve essere riconsegnato alla provincia che lo ha rilasciato.

Titolo IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 25.

Elenco delle specie cacciabili, periodi di caccia e pubblicazione del calendario venatorio

1) E' vietato, ai fini della presente legge abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana salvo quanto previsto dal successivo secondo comma.

2) Nel territorio regionale la caccia è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto specificati nei tempi, con i mezzi e nei modi di cui ai successivi articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31:

a) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

quaglia;
tortora;
calandro;
prispolone;
merlo;

b) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:

germano reale;
folaga;
gallinella d'acqua;

c) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:

passero;
passera mattugia;
passera oltremontana;
storno;
porciglione;
alzavola;
canapiglia;
fischione;
codone;
marzaiola;
mestolone;
moriglione;
moretta;
beccaccino;
colombaccio;
frullino;
chiurlo;
pittima minore;
pettegola;
donnola;
volpe;
piviere;
combattente;

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

coniglio selvatico;
lepre comune;
lepre bianca;
lepre sarda;
camoscio;
capriolo;
cervo;
daino;
muflone;

uccelli:

pernice bianca;
fagiano di monte;
gallo cedrone;
coturnice;
pernice rossa;
pernice sarda;
starna;
fagiano;
fringuello;
pispola;
peppola;
frosone;
strillozzo;
colino della Virginia;
verdone;
fanello;
spioncello;

e) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:

beccaccia;

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:

cappellaccia;
tottavilla;
allodola;
cesena;
tordo bottaccio;
tordo sassello;
taccola;
corvo;
cornacchia nera;
pavoncella;

g) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio:

cinghiale.

3) E' sempre vietato abbattere o catturare:

a) tetraonidi, la coturnice delle Alpi e gli ungulati, ad eccezione del cinghiale, al di fuori della zona Alpi;

b) il camoscio maschio di età inferiore ai due anni;

c) le femmine e i piccoli del camoscio, fatta eccezione per la caccia di selezione in zona Alpi;

d) i maschi del capriolo, del cervo e del daino di età inferiore a un anno;

e) le femmine e i piccoli del capriolo, del cervo e del daino, fatta eccezione per la caccia di selezione in zona Alpi;

f) il cinghiale di età inferiore ad un anno con manto rigato;

g) le femmine del fagiano di monte e del gallo cedrone.

4) Nelle due annate successive all'entrata in vigore della presente legge è vietato abbattere o catturare il gallo cedrone.

5) L'esercizio venatorio è in ogni caso vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

6) Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, non può usufruire di più di sessantacinque giornate complessive di caccia nella stagione venatoria sul territorio della Regione.

7) La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

8) La giunta regionale indicherà nel calendario venatorio l'ora legale di inizio e termine della giornata venatoria sulla base dell'orario ufficiale indicato dall'osservatorio astronomico di Brera.

9) Il calendario venatorio relativo all'intero territorio è pubblicato annualmente entro il 15 giugno a cura della giunta regionale, con le integrazioni proposte dalle province per le funzioni loro delegate dalla presente legge e trasmesse entro il 1° giugno alla giunta stessa.

Art. 26.

Calendario venatorio del territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi

1) Al fine di tutelare la consistenza faunistica, con particolare riferimento alle necessità di ripopolamento del patrimonio faunistico regionale, nonchè di salvaguardare le produzioni agricole e limitare i danni alle colture derivanti dall'esercizio venatorio, la caccia alle specie di cui al precedente art. 25, secondo comma, è consentita secondo le prescrizioni di cui ai commi successivi.

2) Dal 18 agosto alla terza domenica di settembre la caccia in forma vagante è consentita la domenica nei territori incolti e nelle stoppie.

3) Dal 18 agosto al 31 dicembre è consentita la caccia da appostamento fisso e temporaneo per tre giorni settimanali a scelta del cacciatore.

4) Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre è consentita la caccia in forma vagante per tre giorni settimanali a scelta del cacciatore.

5) Fermo restando il divieto di cui al quinto comma del precedente art. 25, dal 1° gennaio al 14 febbraio, nei soli giorni festivi, e dal 15 febbraio al 31 marzo, per tre giorni settimanali a scelta del cacciatore, è consentita la caccia esclusivamente nelle paludi, negli stagni, negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutto l'anno solare, nelle stoppie bagnate o allagate e nelle valli sommerse, nonchè, entro i cinquanta metri dalla battigia, nei laghi, nei corsi dei fiumi e nei canali di irrigazione aventi larghezza non inferiore ai cinque metri.

6) Nei periodi dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 15 febbraio al 31 marzo la giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria anche negli altri giorni della settimana, fermo restando il divieto di cui al quinto comma del precedente art. 25.

Art. 27.

Calendario venatorio nel territorio della zona faunistica delle Alpi

1) La caccia nel territorio della zona faunistica delle Alpi è esercitata secondo le prescrizioni di cui ai commi successivi ed è disciplinata dalle particolari disposizioni limitative previste nel regolamento da emanarsi ai sensi del successivo art. 38.

2) La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18 agosto al 31 dicembre e quella in forma vagante dalla terza domenica di settembre alla quarta domenica di novembre.

3) La caccia ai maschi del capriolo e del cervo si chiude il 1° novembre.

4) Successivamente al 31 dicembre l'esercizio venatorio è vietato.

Art. 28.

Mezzi di caccia

1) La caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonchè della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

2) E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

3) La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco secondo la disciplina approvata con deliberazione della giunta regionale limitatamente alle zone indicate dalle province.

4) Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

5) Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

6) Il titolare della licenza di caccia è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 29.

Punteggio venatorio

1) Per ogni giornata di caccia il cacciatore può abbattere due capi di selvaggina stanziale, ad eccezione della lepre comune, della lepre bianca, della coturnice e del gallo forcello dei quali è consentito l'abbattimento di un solo capo.

2) Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi pari a sessanta punti così computati:

ungulati o gallo cedrone: punti trenta con il limite di un capo annuale;

coturnice o lepre bianca: punti venti con il limite di due capi annuali;

gallo forcello o pernice bianca: punti dieci con il limite di quattro capi annuali;

lepre comune o pernice rossa o starna: punti cinque con il limite di sei capi annuali oppure dodici se consentiti dalle province aventi territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi.

3) Per ogni giornata di caccia alla migratoria il cacciatore può abbattere fino a trenta capi, con un limite di dieci capi per palmipedi e trampolieri, di cui due sole beccacce.

4) I passeri e gli storni non rientrano nel limite di cui al comma precedente.

Art. 30.

Appostamenti fissi di caccia

1) Gli appostamenti di caccia, con o senza tabelle, devono essere costruiti in muratura o in altro materiale e comportano preparazione di sito per una durata non inferiore all'annata venatoria.

2) Sono da considerare appostamenti di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

3) Sono considerati altresì appostamenti di caccia agli acquatici quelli ubicati al largo dei laghi o del fiume Po che hanno una occupazione di sito definita e verso i quali è consentito l'accostamento in attitudine di caccia con natante azionato da mezzi manuali.

4) Non è consentito impiantare appostamenti a distanza minore di quattrocento metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è comunque vietata ad eccezione dei fondi chiusi e di duecento metri da altro appostamento preesistente.

5) Non sono parimenti consentiti gli appostamenti di caccia sui valichi montani e collinari individuati dalle province ed entro il raggio di mille metri dai medesimi.

6) L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di cento metri dagli appostamenti non tabellati e di duecento metri da quelli tabellati, durante l'effettivo esercizio di essi.

7) Per gli appostamenti alla selvaggina acquatica migratoria in terra ferma gli impianti devono avere durata non inferiore all'anno solare, ad eccezione di quelli impiantati in risaia.

8) Gli appostamenti di caccia agli acquatici possono essere soggetti a particolari disposizioni limitative emanate dalla giunta provinciale.

9) Ogni cacciatore non può essere titolare contemporaneamente di più di una autorizzazione di appostamento nel territorio regionale.

10) E' vietata la concessione in uso dell'appostamento a fine di lucro.

11) In ogni appostamento non possono contemporaneamente essere presenti per cacciare più di tre persone.

12) L'autorizzazione per l'appostamento di caccia ha validità annuale ed è rilasciata dal presidente della provincia territorialmente competente, o dall'assessore da lui delegato, nel rispetto delle prescrizioni dei piani di cui al presente art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta, subordinatamente al possesso da parte del richiedente della licenza di caccia, nonchè del consenso scritto del proprietario e del conduttore del terreno, lago o stagno privato.

13) Per ogni appostamento devono essere versate le tasse e le soprattasse di concessione regionale; alla provincia è dovuto un rimborso spese in misura da determinarsi annualmente con deliberazione della giunta provinciale entro il limite massimo di L. 2.000 oltre le spese di bollo.

14) In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo le province possono disporre la revoca dell'autorizzazione a carico del trasgressore fino ad un'intera annata venatoria, senza pregiudizio per l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 31.

Appostamenti temporanei di caccia

1) Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

2) Detti appostamenti, qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola o necessiti preparazione di sito, sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo.

3) E' fatto divieto d'impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a duecento metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è comunque vietata, ad eccezione dei fondi chiusi.

4) Per il periodo antecedente al 30 settembre gli appostamenti temporanei devono essere tempestivamente denunciati alla provincia, con indicazione di non più di cinque comuni in cui si esercita la caccia.

5) Nel periodo successivo al 30 settembre gli appostamenti temporanei ed ogni altra forma di caccia di attesa alla migratoria, sono soggetti alle disposizioni della caccia in forma vagante.

Art. 32.

Addestramento dei cani

1) L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi dall'ultima domenica di agosto alla terza domenica di settembre il mercoledì, il sabato e la domenica.

2) Nella zona faunistica delle Alpi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è regolamentato dalle province interessate.

3) L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, al di fuori delle zone di cui al precedente art. 16, sono ammessi esclusivamente sui terreni boschivi o liberi da colture, nelle località preventivamente indicate alla giunta regionale dal presidente della provincia; per i cani da seguito o segugi, l'addestramento e l'allenamento devono effettuarsi in zone dove non siano presenti gli ungulati.

4) I cani devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato.

Titolo V

LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 33.

Divieto dell'uccellagione

1) E' vietata ogni forma di uccellagione.

2) E' vietata la cattura di specie di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli consentiti dalla presente legge.

Art. 34.

Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale

1) La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, può accordare a scopo di studio ad esperti in zoologia ed a personale qualificato addetto ai gabinetti scientifici, ai giardini zoologici ed ai parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2) La giunta regionale, su proposta delle province e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizza, secondo comprovate esigenze provinciali e con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per detenzione di specie di uccelli migratori di cui al successivo quarto comma da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio dagli appostamenti, nonchè per i fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati.

3) Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

4) Le specie di cui è consentita la cattura e la cessione come richiami sono: allodola, cesena, fanello, fringuello, frosone, germano reale, merlo, moretta, passera d'Italia, passera mattugia, pavoncella, peppola, pispola, prispolone, spioncello, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e verdone.

5) Gli impianti di cattura svolgono la propria attività sotto il diretto ed effettivo controllo della provincia competente.

6) Ad ogni titolare di appostamento sono concessi non più di quindici presicci per annata venatoria.

7) La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può inoltre autorizzare di volta in volta, a scopo di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da enti ed associazioni di studio ornitologici per le attività di inanellamento e di imbalsamazione di animali da utilizzare per scopi di istruzione, persone specializzate indicate dai musei, istituti scientifici ed universitari, e, per gli scopi di istruzione previsti dal precedente art. 22, persone indicate dalle province, a catturare ed utilizzare esemplari delle specie indicate nei commi precedenti.

8) La giunta regionale può infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente designate a catturare in periodi prefissati ed a cedere determinate specie di falchi e civette, in numero limitato e precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.

9) E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto istituto.

Art. 35.

Allevamenti a scopo amatoriale o alimentare

1) Il consiglio regionale regolamenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) gli allevamenti di ungulati, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare e di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

2) Nel regolamento di cui al comma precedente deve essere prevista la competenza delle province al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni.

Art. 36.

Controllo della fauna

1) Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinare specie di selvaggina di cui al precedente art. 25, secondo comma, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, per sopravvenute particolari condizioni ambientali stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2) Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato provvede inoltre al controllo delle specie di cui al precedente art. 25, secondo comma, anche nel caso in cui, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale nonchè nei fondi chiusi previsti dal successivo art. 39.

3) Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 37.

Altri divieti

1) E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi regionali a riserva integrale ed orientata previste alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58; nelle riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi del precedente art. 6;

c) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali in periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale e nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali;

d) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione: di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione di persone; di stabbi, stazzi, recinti, aree individuate ai sensi del successivo art. 39, quinto comma, nonchè aree delimitate e destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

e) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

f) cacciare a rastrello in più di tre persone, ovvero cacciare con l'uso di più di cinque cani, nonchè utilizzare a scopo di caccia scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

g) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;

h) cacciare quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della caccia al camoscio, alla pernice bianca e dagli appostamenti fissi alla cesena, al tordo sassello, ai palmipedi e ai trampolieri. E' inoltre vietata la caccia negli stagni, paludi e specchi d'acqua artificiali anche solo parzialmente gelati e su terreni allagati da piene di fiumi;

i) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 34 o, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina e nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

j) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi in violazione della presente legge o di altri provvedimenti emanati ai sensi del precedente art. 36;

k) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'art. 34, quarto comma, salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi;

l) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

m) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;

n) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro al volo;

o) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

p) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche e bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

q) commerciare beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

r) cacciare il beccaccino in luoghi comunque pasturati e da appostamento;

s) cacciare all'aspetto la beccaccia;

t) usare cani da seguito o segugi nella zona faunistica delle Alpi per la caccia agli ungulati;

u) addestrare i cani nei fondi chiusi;

v) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, salva restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.

2) Le province possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

Art. 38.

Zona Alpi

1) Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica fauna e vegetazione alpina, è costituito in riserva alpina di caccia, fatte salve le riserve esistenti fino alla scadenza prevista dal successivo art. 45.

2) Esso comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio e Varese ed i relativi confini sono determinati dalla giunta regionale, su proposta delle province e sentite le comunità montane interessate, nonchè sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e d'intesa con la regione Trentino-Alto Adige per il territorio confinante con detta regione.

3) Con regolamento del consiglio regionale, da emanarsi sentite le comunità montane e le province interessate, saranno stabilite norme per la gestione della suddetta riserva alpina, per l'esercizio della caccia nella medesima e per la determinazione di contributi di gestione da versarsi alle province per l'esercizio in forma vagante.

4) Fino a quando non sarà definita la «carta delle vocazioni faunistiche della Regione» con l'indicazione delle zone previste dal precedente art. 6, le province interessate, sentite le consulte provinciali della caccia, possono suddividere il territorio faunistico delle Alpi, sulla base della consistenza della tipica flora e fauna alpina e per una migliore tutela delle stesse, in due comparti venatori *A* e *B*.

5) Nel comparto venatorio indicato con la lettera *A* le province possono emanare particolari disposizioni limitative all'esercizio della caccia, fermo restando il divieto degli appostamenti temporanei.

6) Nel comparto venatorio indicato con la lettera *B* e confinante con il territorio al di fuori della zona Alpi, vige il calendario venatorio previsto dal precedente art. 26, con il divieto assoluto di caccia oltre il 31 dicembre.

7) Il presidente della giunta regionale, sentito il parere dello Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, autorizzare nella zona faunistica delle Alpi, cacciatori designati nominativamente alla caccia dei maschi del capriolo, a partire dal 1° giugno, ai maschi del cervo dal 1° settembre ed ai camosci sino alla seconda domenica di dicembre, con l'accompagnamento obbligatorio di agenti venatori autorizzati dalle province.

8) Il cacciatore autorizzato giornalmente e per singole specie alla caccia degli ungulati, non può esercitare la caccia la domenica successiva.

Art. 39.

Fondi chiusi e terreni in attività di coltivazione

1) L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

2) I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

3) I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

4) L'esercizio venatorio in forma vagante è vietato sui terreni in attualità di coltivazione.

5) Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione i giardini, le colture erbacee e cerealicole dalla semina al momento del raccolto, i prati artificiali e quelli naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura, i frutteti ed i vigneti durante la maturazione dei prodotti, nonchè i terreni di recente rimboschimento.

6) Per la protezione delle colture sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei conduttori interessati, la cattura di selvaggina da effettuarsi a cura delle province.

Art. 40.

Fondi di tutela per la produzione agraria

1) Per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina, ad eccezione dei danni arrecati alle produzioni dei terreni compresi nelle zone di cui ai punti 4), 5) e 7) del precedente art. 6 e nelle riserve di caccia fino alla cessazione della concessione, e ai danni arrecati dalle attività venatorie non altrimenti risarcibili, è costituito a cura di ogni provincia un fondo provinciale, destinato agli indennizzi agli agricoltori, al quale devono affluire la quota dei proventi di cui al successivo art. 41, ultimo comma, ed il contributo regionale previsto dal successivo art. 43, primo comma, lettera *b*).

2) Il consiglio regionale su proposta della giunta provvede a regolare, con apposite disposizioni, il funzionamento dei fondi provinciali di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione la costituzione di comitati composti da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative; con lo stesso regolamento saranno emanate disposizioni per la determinazione degli indennizzi agli aventi diritto.

Titolo VI

SANZIONI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 41.

Sanzioni

1) Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente art. 22, settimo comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa di lire duecentomila a lire due milioni e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente art 1;

e) la sanzione amministrativa da lire diecimila a lire cinquecentomila per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire due milioni e la revoca della licenza e la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 33 e 34;

g) la sanzione amministrativa da lire trentamila a lire trecentomila per chi esercita la caccia senza aver versato le tasse di concessione regionale previste dal successivo art. 44 o senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia e la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 34, ultimo comma:

m) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, per chi viola le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del precedente art. 35;

n) la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dalle province nel cui territorio è stata contestata la violazione; una quota degli stessi è destinata dalle province al fondo previsto dal precedente art. 40.

Art. 42.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative e sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

1) Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono irrogate dal presidente della provincia con le procedure previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28. La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai punti *d*) e *f*) del precedente art. 41.

2) Nei casi previsti ai punti *b*), *c*) ed *e*) dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente articolo 22, secondo comma, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.

3) La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sarà formulata dal presidente della provincia, che ne darà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinchè provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

4) Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, le armi e mezzi di caccia sequestrati ai sensi del precedente art. 5, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, sono restituiti al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione della sanzione amministrativa.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 43.
Finanziamenti regionali e piani di riparto

1) A decorrere dall'anno finanziario 1979 nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale sono istituiti:

a) uno stanziamento per contributi alle province per la realizzazione dei progetti agro-faunistici venatori di cui al precedente art. 6, primo comma, lettera *c)*;

b) uno stanziamento per contributi alle province per il finanziamento dei fondi di cui al precedente art. 40;

c) uno stanziamento per le iniziative e spese regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonchè per tutte le spese comunque interessanti attività tecniche specifiche della caccia previste dalla presente legge.

2) La Regione determina annualmente in sede di bilancio le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma precedente ripartendole nella misura del settantacinque per cento per lo stanziamento di cui alla lettera *a)*, del dieci per cento per quello di cui alla lettera *b)* e del quindici per cento per quello di cui alla lettera *c)*.

3) Entro il mese di marzo di ogni anno la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, ripartisce le somme stanziate nel bilancio regionale per gli interventi di cui alla lettera *a)* del precedente primo comma sulla base dei progetti agro-faunistici venatori e quelle per gli interventi di cui alla lettera *b)* sulla base delle liquidazioni effettuate nell'anno precedente dai fondi provinciali.

4) Fino all'attuazione dei progetti agro-faunistici venatori, lo stanziamento di cui alla lettera *a)* del precedente primo comma viene ripartito tra le singole province per il venticinque per cento in relazione alle spese sostenute per la vigilanza, per il venticinque per cento per i ripopolamenti, per il venticinque per cento in ragione della loro importanza faunistica, per il quindici per cento in ragione del numero dei tesserini da esse rilasciati e per il dieci per cento in rapporto alla loro superficie agro-forestale.

Art. 44.
Tasse di concessione regionale

1) Sono soggetti a tasse annuali di concessione regionale la abilitazione venatoria, gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione di selvaggina, le aziende faunistiche e le riserve di caccia, fino alla loro scadenza, nella misura e con le modalità di cui alla tabella A allegata alla presente legge che modifica ed integra il titolo VI, numero d'ordine 17, della tariffa allegata alla legge regionale 4 marzo 1974, n. 14.

2) La tassa di concessione per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno; essa è dovuta comunque al momento del rilascio o del rinnovo della abilitazione.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.
Riserve di caccia

1) Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore sino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione, da rilasciarsi da parte della provincia competente, e, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2) La Regione può autorizzare la trasformazione del relativo territorio in oasi di protezione, in aree per l'addestramento dei cani o per le gare cinofile e in aziende faunistiche, in armonia con i piani previsti dal secondo comma del precedente art. 6.

3) Le province provvedono alla relativa vigilanza avvalendosi, di norma, del personale delle precedenti gestioni in servizio al 31 dicembre 1976.

4) Fino alla loro scadenza le riserve di caccia sono assoggettate alle norme fissate dalle delibere della giunta regionale 10 luglio 1973, n. 4419 e 11 febbraio 1974, n. 6728 ed alle disposizioni della presente legge, con esclusione delle limitazioni dei capi di selvaggina stanziale da abbattere e della caccia da appostamento alla migratoria.

Art. 46.
Autorizzazioni e concessioni preesistenti

1) Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, rimarranno efficaci nei termini di tempo nelle stesse indicati, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge, fino all'attuazione dei piani agro-faunistici previsti dalla lettera *c)* del precedente art. 6.

Art. 47.
Sanzioni già irrogate

1) All'entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle sanzioni di preclusione dall'esercizio venatorio irrogate dall'ex comitato provinciale della caccia e dal presidente della provincia per infrazioni per le quali il precedente art. 41 non prevede la sospensione, la revoca o l'esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia.

Art. 48.
Danni alle colture agricole

1) Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 40 il risarcimento dei danni arrecati alle colture agricole è disposto dalle province mediante l'utilizzazione delle somme introitate ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 41, nonchè delle somme loro assegnate dalla Regione ai sensi del primo comma del precedente art. 43 e ripartite sulla base delle liquidazioni effettuate dalle province stesse nell'anno precedente.

2) Per il 1978 la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ripartisce fra le province una quota non superiore a lire cento milioni dello stanziamento previsto al capitolo 165210 iscritto nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale 1978, ai fini della copertura delle eventuali maggiori spese sostenute dalle province stesse per gli interventi di cui al comma precedente.

Art. 49.
Piani agro-faunistici venatori

1) Fino a quando non sarà data attuazione a quanto disposto dai precedenti articoli 6 e 7, le province formulano, per il territorio di rispettiva competenza, piani agro-faunistici venatori conformi alle previsioni del precedente art. 6, secondo comma; tali piani sono trasmessi alla giunta regionale ai fini del piano di riparto di cui al precedente art. 43, quarto comma.

Art. 50.
Abrogazione di leggi

1) Sono abrogate le leggi regionali n. 28 e n. 29 del 21 giugno 1977, nonchè ogni altra disposizione in materia di caccia incompatibile con la presente legge.

Art. 51.
Zona faunistica delle Alpi

1) Nella zona faunistica delle Alpi, fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui ai precedenti articoli 27 e 38, terzo comma, si applicano le disposizioni del regolamento regionale 13 settembre 1977, n. 3, e, qualora non siano stati istituiti i comparti *A* e *B* di cui al quarto comma del precedente articolo 38, la caccia si esercita come segue:

a) in forma vagante il mercoledì e la domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati che è consentita il sabato e la domenica, per non più di otto giornate annuali, salvo che si tratti di cacce di selezione;

b) da appostamento per tre giorni settimanali a scelta del cacciatore.

2) Nel caso in cui siano stati istituiti i comparti di cui al comma precedente, le disposizioni previste alle lettere *a)* e *b)* del comma stesso si applicano limitatamente al comparto *A*, fermo restando il divieto degli appostamenti temporanei.

Art. 52.
Calendario venatorio 1978/79

1) Il calendario relativo alla stagione venatoria 1978-79 è adeguato con decreto del presidente della giunta regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 53.

Dichiarazione d'urgenza

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 43 dello statuto regionale e dell'art. 127 della costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell'art. 44, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 1979, e nell'art. 40, che entreranno in vigore il 1° gennaio 1980.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 luglio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *luglio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *luglio* 1978 *prot. n.* 22202/8848).

(*Omissis*).

(7297)

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. 48.

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1971, numero 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamate dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, si intendono applicabili con le modalità, alle condizioni e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale civile dello Stato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 1° agosto 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 29 *giugno* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *luglio* 1978, *prot. n.* 20202/8834).

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. 49.

Contributo straordinario a titolo di anticipazione delle sovvenzioni annuali di esercizio dovuto dallo Stato alla S.p.a. Ferrovie nord Milano.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di garantire la copertura del disavanzo di gestione della società per azioni a partecipazione regionale « Ferrovie nord Milano », risultante al 31 dicembre 1977, per il quale è previsto l'intervento dello Stato ai sensi delle leggi 2 agosto 1952, n. 1221 e 29 novembre 1971, n. 1080, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè della legge 8 giugno 1978, n. 297 « Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea », la Regione corrisponde alla stessa società, non prima del 31 marzo 1980 e non dopo il 30 marzo 1981 un contributo straordinario, a titolo di anticipazione delle sovvenzioni annuali di esercizio, fino alla concorrenza di lire 12 miliardi, alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Maggiori oneri per il personale

Il contributo straordinario, per la parte destinata a coprire il disavanzo derivante dai maggiori oneri per il personale, è concesso a condizione che tali oneri si riferiscano al personale in forza al 31 dicembre 1975, nei limiti degli organici regolarmente approvati dalla commissione interministeriale istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e in dipendenza dell'applicazione di accordi nazionali o aziendali.

Ove tali accordi siano successivi al 31 dicembre 1974, si farà riferimento ai limiti numerici e retributivi approvati dalla giunta regionale.

Art. 3.

Modalità per la concessione del contributo

Il contributo di cui agli articoli precedenti è determinato nella misura pari alla differenza fra l'ammontare dei crediti vantati dalla società per azioni Ferrovie nord Milano nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per i maggiori oneri di cui al precedente art. 1 e le somme da essa effettivamente percepite a tale titolo e comunque entro i limiti di spesa di cui allo stesso art. 1.

Il contributo è erogato, a domanda, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a condizione che la società per azioni Ferrovie nord Milano:

a) dimostri di aver richiesto all'Amministrazione dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adempimento delle obbligazioni nei suoi confronti ai sensi del precedente art. 1;

b) dimostri di aver richiesto, entro il 31 dicembre 1978, la convocazione della commissione prevista dall'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;

c) surroghi la Regione, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, in tutti i diritti della stessa società per i crediti da essa vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'ammontare del contributo regionale.

Art. 4.

Rimborsi alla Regione

Allorchè la S.p.a. Ferrovie nord Milano, dopo l'avvenuta surrogazione ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, ottenga dalla Amministrazione dello Stato, in tutto od in parte il pagamento dei crediti di cui all'art. 1, il contributo regionale è revocato o ridotto in misura corrispondente e le eventuali maggiori somme già versate devono essere rimborsate alla Regione.

Art. 5.

Apertura speciale di credito

Per fronteggiare le difficoltà finanziarie della S.p.a. Ferrovie nord Milano, quando si verifichino ritardi delle erogazioni da parte dello Stato spettanti alla società stessa a ripianamento dei disavanzi di gestione relativi agli anni 1975, 1976 e 1977, ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297, la giunta regionale è autorizzata a promuovere speciali aperture di credito a favore della S.p.a. F.N.M. da parte dell'istituto gestore della tesoreria regionale o di altri istituti di credito.

L'ammontare complessivo delle aperture speciali di credito non potrà essere superiore all'importo dei crediti vantati dalla S.p.a. F.N.M. nei confronti dello Stato, e comunque non dovrà essere superiore al complessivo ammontare delle anticipazioni autorizzate e non erogate dalla Regione ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 6.

La S.p.a. Ferrovie nord Milano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge 8 giugno 1978, n. 297, provvederà al pagamento degli interessi, diritti e spese accessorie computati e liquidati sugli utilizzi effettivamente da essa operati.

Art. 6.
Norma finanziaria

L'onere finanziario derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, nei limiti della spesa indicata al precedente art. 1, farà carico al bilancio 1980 e ad esso si farà fronte con le previsioni del bilancio pluriennale 1978-81, come modificate dal successivo art. 7.

Art. 7.
Variazioni di bilancio

Al bilancio pluriennale 1978-81 sono apportate le seguenti variazioni:

a) quadro di previsione delle entrate:

le previsioni per l'anno 1980 di cui al titolo III, categoria 4ª « Interventi diversi, rimborsi e compensi vari », sono incrementate di lire 12 miliardi;

b) quadro di previsione delle spese:

le previsioni dell'anno 1980 riferite a nuovi provvedimenti legislativi di cui alla voce 4.2.1. « sistema dei trasporti su ferro » allegato esplicativo 4.2.1.1 « Interventi a favore delle Ferrovie nord Milano e di altre aziende concessionarie », sono determinate in lire 12 miliardi.

Art. 8.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 1° agosto 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 luglio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 luglio 1978, prot. n.* 21502/8869).

(7298)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. **50.**

Anticipazione delle sovvenzioni di cui beneficiano le aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto regionale, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificata ed integrata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, alla condizione che il concessionario abbia diritto ad ulteriori revisioni delle sovvenzioni che percepisce ai sensi dell'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, e sulla base di un'apposita istruttoria, è autorizzata a concedere agli stessi concessionari anticipazioni in misura non superiore all'importo della maggiore sovvenzione fino a quel momento accertata.

Art. 2.

L'erogazione di dette anticipazioni alle singole aziende è disposto, in esecuzione della deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore ai trasporti, se delegato.

Art. 3.

Alle anticipazioni previste dalla presente legge si provvede nei limiti della disponibilità dei fondi stanziati sul cap. 166101 « Sovvenzioni per l'esercizio di tranvie, filovie, ed autolinee sostitutive (leggi 2 agosto 1952, n. 1221 e 29 novembre 1971, n. 1080 e legge regionale 2 agosto 1977, n. 35) » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 agosto 1978

p. Il presidente
Il vice presidente: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 agosto 1978, prot. n.* 21502/8919).

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. **51.**

Nuova disciplina dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati od in età di pensione, ed ai familiari a carico, e abrogazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 29.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVENO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma sanitaria, la regione contribuisce alla assistenza farmaceutica erogata dalle rispettive casse mutue provinciali alle seguenti categorie:

a) ai titolari di pensione già coltivatori diretti e ai familiari a carico, aventi diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 369;

b) ai titolari di pensione già artigiani ed ai familiari a carico, aventi diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 27 gennaio 1963, n. 260;

c) ai titolari di pensione già esercenti attività commerciali e ai familiari a carico, aventi diritto all'assistenza sanitaria, ai sensi della legge 26 luglio 1966, n. 613.

Il contributo è altresì esteso ai coltivatori diretti, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali in età di pensione e non pensionati ed ai familiari a carico, aventi diritto all'assistenza sanitaria, rispettivamente ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assistenza farmaceutica erogata in base alla presente legge non è cumulabile con analoghe provvidenze previste da altre leggi a favore dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo è determinato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione di annue L. 11.000 per ciascun assistito.

La giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla determinazione delle somme dovute a ciascuna cassa mutua interessata, sulla base del numero degli aventi diritto secondo la presente legge alla data del 1° gennaio 1978 determinato con provvedimento del commissario liquidatore competente.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni effettuate, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1973, n. 29, e successive modificazioni, saranno liquidate nei termini e con le procedure di cui alla predetta legge regionale n. 29.

Art. 3.

Al finanziamento dell'onere integrativo, dipendente dalla presente legge, rispetto alla dotazione già iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1978, onere determinato in L. 1.000.000.000, si fa fronte mediante l'utilizzo per pari importo del « fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e con la integrazione, per pari importo, della dotazione dello stanziamento di cui al cap. 152200 « spese per l'assistenza farmaceutica dei coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati o in età di pensione ed ai familiari a carico » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 4.

Sono abrogate la legge regionale 11 agosto 1973, n. 29, e le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 agosto 1978

p. Il presidente
Il vice presidente: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 agosto 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 agosto 1978, prot. n.* 20802/8964).

(7299)

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. 52.

Norma integrativa alla legge regionale 19 luglio 1978, n. 45: « Rifinanziamento del fondo regionale per la montagna per l'anno 1978 ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1978, n. 45 « Rifinanziamento del fondo regionale per la montagna per l'anno 1978 », è aggiunto il comma seguente:

« L'erogazione delle quote annuali spettanti a ciascuna comunità montana è disposta:

per il 50 % entro quindici giorni dall'istruttoria ed approvazione di massima, da parte della giunta regionale, del programma annuale della comunità montana;

per il restante 50% entro quindici giorni dalla data di approvazione definitiva, acquisito il parere della commissione consiliare competente ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 agosto 1978

p. Il presidente
Il vice presidente: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 20 *luglio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *agosto* 1978, *prot. n.* 22502/9045).

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. 53.

Integrazione finanziamento per il completamento del piano regionale per il rinnovo e l'ampliamento del parco autobus di cui alla legge regionale 31 dicembre 1976, n. 56.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare la completa attuazione del piano regionale per il rinnovo e l'ampliamento del parco autobus di cui alla legge regionale 31 dicembre 1976, n. 56, per l'anno 1978 è autorizzata la spesa di L. 838.000.000 da destinare alla concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera *a*) della citata legge regionale n. 56/76.

Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si fa fronte con l'utilizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1977, n. 56, per altrettanto importo delle risorse finanziarie risultate disponibili a seguito dell'applicazione dell'art. 6 della citata legge regionale n. 56/77 e accertate in complessive lire 60.955.588.804 con i decreti del presidente della giunta regionale n. 77 del 20 febbraio 1978 e n. 118 del 13 marzo 1978.

Art. 2.

Il limite di impegno di L. 2.675.000.000 autorizzato dall'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1976, n. 56 è ridotto di lire 123.000.000.

Art. 3.

In conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti articoli, al bilancio pluriennale 1978-81 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

A. *Bilancio pluriennale* 1978-81:

quadro di previsione dell'entrata, voce 6.3. « Economie di spese e minori accertamenti di residui passivi, ai sensi della legge 30 ottobre 1977, n. 56 » la previsione di lire 60 miliardi per l'anno 1978 è incrementata di lire 838 milioni;

quadro di previsione della spesa, alla voce 4.2.2. « Sistemi dei trasporti su gomma » allegato esplicativo 4.2.2.4. « acquisto di materiale rotabile » la previsione di spesa relativa a leggi già operanti per investimenti in capitale, riportata per memoria, è determinata, per l'anno 1978 in lire 838 milioni.

B. *Bilancio di previsione per l'esercizio* 1978 - *Stato di previsione della spesa*:

al titolo II, sezione VI, rubrica V, categoria X è istituito il cap. 265117 con la denominazione « Contributi in capitale a favore di imprese esercenti il trasporto pubblico di persone per l'acquisto di nuovi autobus - Quota per il completamento del piano » e con la dotazione di lire 838 milioni;

la dotazione del cap. 265119 « Contributi in annualità in favore delle imprese esercenti autoservizi pubblici di linea di interesse regionale e locale per l'acquisto di nuovi autobus mediante locazione finanziaria » è ridotta di lire 123 milioni;

la dotazione del cap. 281100 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » è incrementata di lire 123 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 agosto 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: MARVELLI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 luglio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 23 agosto 1978, prot. n. 21502/9043).

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **54.**

Attuazione della legge regionale 3 settembre 1977, n. 49, recante: « Norme e finanziamenti integrativi in materia di edilizia scolastica ».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 1° settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In base alle risultanze del piano di attribuzione dei finanziamenti integrativi di cui all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1977, n. 49, approvato con deliberazione della giunta regionale 7 marzo 1978, n. 14740, con il quale si determina in lire 1.394.526.000 l'ammontare complessivo dei contributi in annualità di cui alle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 40, art. 1, e 12 giugno 1975, n. 82, ed in L. 2.022.720.000 l'ammontare complessivo dei contributi in annualità di cui all'art. 2, comma secondo, punto 2, della citata legge regionale n. 49/77, il limite di impegno autorizzato in complessive L. 2.210.899.000 con le citate leggi regionali n. 40/74 e n. 82/75 è ridotto a L. 1.394.526.000.

Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto dal precedente articolo e dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1977, n. 49, al quadro di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1978-81 ed allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

A. *Bilancio pluriennale* 1978-81:

1) le previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi di cui alla voce 2.5.2. « Costruzione, ampliamento e miglioramento delle *strutture scolastiche* », allegato esplicativo 2.5.2.1. « Nuova edilizia scolastica » sono rideterminate come segue: lire 1.206.347.000 per l'anno 1978, L. 1.206.347.000 per l'anno 1979, lire 2.412.694.000 per gli anni 1980-81;

2) la previsione di spesa per l'anno 1978 riferita a leggi operanti di cui alla voce 5.2.1. « Fondi da ripartire tra gli ambiti di intervento » allegato esplicativo 5.2.1.3. « Fondo per il finanziamento di spese di sviluppo e di progetti speciali » è ridotta di L. 750.101.000;

3) le previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi della voce 5.2.1. di cui al precedente punto 2) sono rideterminate come segue: L. 793.754.000 per l'anno 1978, lire 43.653.000 per l'anno 1979 e L. 87.306.000 per gli anni 1980-81.

B. *Bilancio di previsione per l'esercizio* 1978:

1) la dotazione del cap. 231201 « Contributi in annualità agli enti locali e loro consorzi per l'acquisto e per la realizzazione di opere di costruzione, completamento ed ampliamento di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo ed all'istruzione secondaria superiore » è ridotta di L. 816.373.000;

2) la dotazione del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » è ridotta di L. 1.206.347.000;

3) al titolo II, sezione 3ª, rubrica 1ª, è istituito il cap. 231203, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi ventennali agli enti locali e loro consorzi per l'acquisto e la realizzazione di opere di edilizia scolastica ». Quota per l'integrazione dei piani di cui alle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 40, art. 1, e 12 giugno 1975, n. 82, 1ª delle venti annualità del limite di impegno di lire 2.022.720.000 e con la dotazione di L. 2.022.720.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 agosto 1978

p. Il presidente
Il vice presidente: MARVELLI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 luglio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 23 agosto 1978, prot. n. 21802/9044).

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **55.**

Rifinanziamento e modifica della legge regionale 22 aprile 1975, n. 60, avente ad oggetto: « Interventi per il miglioramento e il potenziamento dei servizi di medicina veterinaria ».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 1° settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 60, è così costituito:

« Fino all'entrata in vigore della legge concernente l'ordinamento dei servizi di zona la Regione al fine di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari comunali e consortili, concede contributi ai comuni e loro consorzi:

a) l'acquisto di attrezzature e di materiale immunizzante per iniziative di profilassi e per la lotta contro le zoonosi;

b) la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per le attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e per la lotta al randagismo dei cani;

c) la costruzione degli impianti, la dotazione ed il potenziamento delle attrezzature igienico-sanitarie dei macelli e di centri per il risanamento ed il razionale recupero di derrate alimentari e sottoprodotti di origine animale;

d) l'acquisto di impianti per la distruzione di animali morti ed uccisi per esigenze profilattiche nonchè di parti di animali e alimenti inidonei al consumo alimentare;

e) l'allestimento di impianti per il risanamento dei residui alimentari da destinare all'alimentazione degli animali.

La Regione concede altresì contributi per l'integrazione del fondo statale destinato alla liquidazione dei compensi e rimborsi ai veterinari incaricati dell'esecuzione degli interventi di bonifica sanitaria del bestiame e di profilassi programmata delle malattie a carattere diffuso, secondo le modalità di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche.

L'entità del contributo integrativo di cui al comma precedente viene stabilita dalla giunta regionale nei limiti della disponibilità finanziaria di bilancio di ciascun esercizio.

Art. 2.

Per la concessione delle provvidenze di cui alla legge regionale 22 aprile 1975, n. 60, come sopra modificata è autorizzata per l'anno 1978 la spesa complessiva di lire 950 milioni al cui finanziamento si provvede:

per lire 600 milioni mediante parziale utilizzazione delle disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 del bilancio regionale per l'esercizio 1978;

per lire 250 milioni mediante parziale utilizzazione delle disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale per l'esercizio 1978;

per lire 100 milioni mediante riduzione del cap. 152503 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978, capitolo che viene contestualmente soppresso.

Nel medesimo stato di previsione vengono apportate le seguenti modifiche:

il cap. 251501 con denominazione « Contributi a comuni e consorzi di comuni per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari », già iscritto per memoria dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 è dotato dell'importo di lire 600 milioni;

al titolo I, sezione V, rubrica 2ª, è istituito il cap. 152506, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi per l'integrazione del fondo statale destinato alla liquidazione dei compensi dei rimborsi ai veterinari incaricati degli interventi di bonifica sanitaria e profilassi » e con la dotazione di lire 350 milioni.

Alla determinazione del finanziamento per gli interventi per gli anni successivi si provvederà contestualmente all'approvazione delle singole leggi di bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comme legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 agosto 1978

p. Il presidente
Il vice presidente: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 20 *luglio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *agosto* 1978, *prot. n.* 22402/9046).

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **56.**

Modifiche delle leggi regionali 15 gennaio 1975, n. 6: « Norme per la formazione ed il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera » e 29 gennaio 1975, n. 27: « Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

La lettera *a*) dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

« le spese correnti degli enti ospedalieri previsti dalla tabella *A*) della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, ivi comprese le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonchè quelle per il ripristino delle attrezzature, degli impianti e delle apparecchiature medico-scientifiche ».

La lettera *c*) dell'art. 4 è abrogata.

In conseguenza di quanto disposto ai commi precedenti:

è abrogato l'art. 7 della citata legge regionale n. 675;

la lettera *i*) dell'art. 11 della stessa legge regionale è sostituita dalla seguente:

« spese per manutenzione straordinaria e ordinaria nonché per il ripristino di attrezzature, impianti ed apparecchiature medico-scientifiche, spese per combustibile, per utenza di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri svolti direttamente o conferiti per appalto, altri consumi per spese generali diverse ».

Art. 2.

Le spese relative alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria ed al ripristino delle attrezzature, degli impianti e delle apparecchiature medico-scientifiche non possono essere incluse nei piani da finanziare a norma della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27.

Art. 3.

In conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti articoli al bilancio pluriennale 1978-81 ed al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

A *Bilancio pluriennale* 1978-81 *Quadro di previsione delle spese*:

1) Le previsioni delle spese di investimento in capitale riferite a leggi operanti di cui alla voce 2.4.2. « Assistenza ospedaliera » Allegato esplicativo 2.4.2.3. « Ampliamento, potenziamento ed ammodernamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ospedaliere » sono rideterminate come segue: lire 25.500.000.000 per il 1978, P.M. per il 1979, P.M. per gli anni 1980-1981 e L. 25.500.000.000 per il quadriennio 1978-81.

2) Le previsioni delle spese correnti operative riferite a leggi operanti di cui alla voce 2.4.2. « Assistenza ospedaliera » Allegato esplicativo 2.4.2.2. « Gestione del fondo regionale per la assistenza ospedaliera » sono rideterminate come segue: lire 953.962.550.000 per il 1978, L 834.962.000.000 per il 1979, lire 1.669.924.000.000 per gli anni 1980-81 e L. 3.458.848.550 per il quadriennio 1978-81.

B *Bilancio di previsione per l'esercizio* 1978 *Stato di previsione della spesa*:

1) Il cap. 431102 « Quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese per investimenti nel settore ospedaliero » con la dotazione di L. 21.000.000.000 è soppresso.

2) La dotazione del cap. 431100 « Quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese correnti degli enti ospedalieri » è incrementata di L. 21.000.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 agosto 1978

p. Il presidente
Il vice presidente: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 20 *luglio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *agosto* 1978, *prot. n.* 20902/9060).

(7300)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. **21.**

Modifica degli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 4 marzo 1977, n. 18: prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico-dipendenza da stupefacenti e sostanze psicotrope.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 7 agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1977, n. 18, viene sostituito dal seguente:

«Fanno parte del comitato oltre i membri indicati al quarto comma dell'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i seguenti membri, esperti nel campo del disadattamento giovanile, nominati dal consiglio regionale:

tre medici psichiatri;
due psicologi;
un tossicologo;
un medico legale;
tre assistenti sociali;
tre educatori;
tre esperti addetti al controllo degli stupefacenti ed alla prevenzione e repressione dei reati previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1977, n. 18, viene sostituito dal seguente:

«Fa parte del comitato, oltre ai membri indicati all'art. 2 della presente legge, l'assessore all'istruzione e cultura.

Il comitato regionale così costituito è presieduto dall'assessore alla sanità, ha la durata di tre anni e si riunisce in sessioni trimestrali ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1977, n. 18, viene sostituito dal seguente:

«Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il piano di intervento di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge, sentiti il comitato regionale di cui all'art. 2 e le competenti commissioni consiliari le quali consulteranno le province, i comuni e gli organi socio-sanitari di zona, se istituiti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 luglio 1978

RUSSO

(7157)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1978, n. **43.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 25 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

(7575)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1978, n. **49.**

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 3 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

(7611)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1978, n. **16.**

Integrazione della legge regionale 9 dicembre 1974, n. 47. Modifica dell'art. 1 dello statuto della comunità montana del Montefeltro, zona «B», mediante inserimento dei comuni di Auditore e Sassocorvaro per effetto della legge regionale 16 dicembre 1977, n. 49.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 4 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, l'elenco dei comuni di cui al primo comma dell'art. 1 dello statuto della comunità montana del Montefeltro, zona «B», approvato con legge regionale 9 dicembre 1974, n. 47, è integrato per effetto della legge regionale 16 dicembre 1977, n. 49 e della deliberazione 23 gennaio 1978, n. 5, della predetta comunità montana, con i comuni di Auditore e Sassocorvaro.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 settembre 1978

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1978, n. **17.**

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, recante norme sull'ordinamento della formazione professionale e delega delle funzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 4 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Formazione dei piani annuali

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, è modificato come segue:

«Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti delegati trasmettono alla Regione il piano complessivo delle attività formative di cui si propone lo svolgimento, accompagnato da una documentata relazione in cui si motivano le scelte proposte».

Il quarto comma dello stesso art. 5 è modificato come segue:

«Il piano annuale delle attività di formazione, previo parere della consulta regionale per la formazione professionale, è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 aprile precedente l'anno cui si riferisce».

Art. 2.

Personale della formazione professionale

Il sesto comma dell'art. 16 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, è modificato e integrato come segue:

« Al personale docente iscritto nelle graduatorie annuali relative alla nomina di insegnanti nelle scuole secondarie di Stato operanti nella Regione e che abbia prestato servizio con incarico annuale presso le scuole regionali di formazione professionale o presso i centri di formazione professionale gestiti da organismi diversi dagli enti delegati, e che inoltri alla Regione domanda di assunzione per gli anni futuri, viene attribuito, sin dalle graduatorie dell'anno scolastico 1978-79, per il servizio prestato, un punteggio equivalente a quello previsto per incarichi e supplenze del personale docente della scuola secondaria di Stato.

Per le qualifiche che non siano previste nelle graduatorie dei provveditorati agli studi, si provvederà con apposite graduatorie predisposte dalla giunta regionale e redatte secondo la valutazione del titolo di studio e di quello professionale ».

Art. 3.

Incarichi per gli anni formativi 1977-78 e 1978-79

In sede di attuazione dei corsi di formazione professionale per gli anni formativi 1977-78 e 1978-79, ai docenti che nell'anno formativo 1976-77 hanno svolto un incarico annuale per almeno dodici ore settimanali nelle scuole regionali di formazione professionale, è conferito nuovo incarico annuale di insegnamento per gli anni formativi 1977-78 e 1978-79 alle medesime condizioni e modalità, salva la facoltà di modificare la durata oraria del servizio e la relativa retribuzione in relazione alle esigenze dei corsi, sempre che sussistano i corsi e i gruppi di disciplina per i quali è stato conferito l'incarico per l'anno formativo 1976-77.

Gli altri incarichi da conferirsi in esecuzione dei piani annuali 1977-78 e 1978-79, sono conferiti sulla base delle graduatorie di cui all'art. 16 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, così come modificato dall'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 settembre 1978

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1978, n. **18**.

Modificazione del sesto comma dell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1976, n. 7 e del quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 4 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1976, n. 7, ed il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 4, sono così modificate:

« Al personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono è riconosciuta, agli effetti dell'applicazione dell'art. 26 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, nella fascia funzionale di inquadramento, una anzianità convenzionale secondo le percentuali di seguito elencate, per i servizi resi alle dipendenze della Regione, dello Stato, di enti pubblici:

100 per cento per i servizi prestati in carriere o qualifiche corrispondenti o superiori alla qualifica funzionale regionale di inquadramento;

75 per cento per i servizi resi in carriere o qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale regionale immediatamente inferiore a quella di inquadramento;

50 per cento per i servizi prestati nelle altre carriere di qualifica.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1978, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 1100301 del bilancio del detto anno che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi, si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 settembre 1978

CIAFFI

(7543)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782820)